

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

VENERDÌ 18 DICEMBRE 1953

(6^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni dell'ex Banca commerciale triestina » (205) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

DE BOSIO, relatore Pag. 57

« Aumento degli assegni familiari alle maestranze addette alle lavorazioni della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali » (212) (Discussione e approvazione):

DEL BO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 59
JANNUZZI, relatore 59
MANCINO 59

« Previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (224) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore 49, 52, 54, 55
BARBARESCHI 56
BITOSSI 54, 56
BOLOGNESI 57

DEL BO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pag. 53, 54, 57
FIORE 51, 57
GRAVA 51
JANNUZZI 52, 53, 55
MANCINO 57
ZANE 52
ZUCCA 57

« Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I.N.A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo lire relativo al piano E.R.P. » (248) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 44
BOLOGNESI 44
GRAVA, relatore 44, 45

« Corresponsione della 13^a mensilità al personale addetto ai servizi domestici » (255-Urgenza) (D'iniziativa dei senatori Angelini Cesare e Grava) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore 45, 48, 49
ANGELINI 47, 49
ANGELILLI 47
BITOSSI 46, 49
DE BOSIO 47
DEL BO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 48
GRAVA 46, 48
JANNUZZI 48, 49
MERLIN Angelina 46
ZANE 46

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura » (281) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 60, 63, 64
ANGELINI 62
BITOSSI 61
DEL BO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 62, 64
FIORE 61, 63
GRAVA, relatore 60, 61

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

6ª RIUNIONE (18 dicembre 1953)

La riunione ha inizio alle ore 15,40.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Jannuzzi, Mancino, Mariani, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Zagami, Zane e Zucca.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Del Bo.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I.N.A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo lire relativo al piano E.R.P. » (248) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I.N.A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo lire relativo al piano E.R.P. », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAVA, relatore. La ragione di questo disegno di legge sta nel fatto che, per ragioni che qui non è il caso di esaminare, non è stato possibile prelevare dal fondo E.R.P. la somma di lire quindici miliardi da corrispondersi alla gestione I.N.A.-Casa. È dovuto intervenire il Tesoro per anticipare questi fondi.

Come i colleghi ricorderanno, l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, stabiliva un contributo che lo Stato doveva versare a favore dell'I.N.A.-Casa, e l'articolo 25 della stessa legge ne fissava l'importo in quindici miliardi. Tale somma, come ho già detto, non fu potuta prelevare dal fondo E.R.P.

In base al n. 6 dell'articolo IV dell'accordo di cooperazione economica fra gli Stati Uniti

d'America e l'Italia, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, il Governo italiano avrebbe potuto effettuare prelevamenti dall'eventuale saldo rimasto nel conto speciale per scopi concordati con il Governo degli Stati Uniti d'America.

Questo prelevamento non è avvenuto, per cui si è dovuto provvedere altrimenti al versamento dei quindici miliardi, versamento che costituisce un obbligo di legge, tanto è vero che la legge citata nel disegno di legge in esame stabilisce che lo Stato deve far fronte alle spese per le somme approvate che non potessero essere versate per l'una o per l'altra ragione.

È da rilevare altresì che il versamento di questi quindici miliardi è urgente, e l'urgenza sta nel fatto che se noi per ipotesi non approvassimo il disegno di legge e i quindici miliardi non venissero versati nel primo mese del 1954, il passivo dell'I.N.A.-Casa (mi dispenso dal leggervi analiticamente la situazione attuale di cassa dell'I.N.A.-Casa), che è adesso di due miliardi e 770 milioni, aumenterebbe di altri 970 milioni per interessi.

Pertanto possiamo approvare con coscienza tranquilla il disegno di legge. Esso era stato presentato prima dello scioglimento delle Camere ed avrebbe dovuto essere approvato nei primi mesi del 1953. Si tratta di un disegno di legge vivamente atteso, che eviterà alla gestione dell'I.N.A.-Casa il deprecabile, eventuale aumento di interessi passivi.

PRESIDENTE. Faccio osservare che dalla 5ª Commissione, che avrebbe dovuto dare il proprio parere su questo disegno di legge, non abbiamo ricevuto parere scritto. Tuttavia lo onorevole relatore ha avuto assicurazione da parte del Presidente della Commissione di finanza che il disegno di legge è stato esaminato da quella Commissione e che possiamo procedere alla sua approvazione. Comunque il termine previsto dal Regolamento per la trasmissione del parere è abbondantemente scaduto.

BOLOGNESI. In linea di massima siamo d'accordo per l'approvazione di questo disegno di legge. Una cosa sola vorrei far rilevare: accanto alle case costruite con i fondi del-

I.N.A.-Casa, in tutta Italia, troviamo una tabella col simbolo E.R.P. e la bandiera degli Stati Uniti d'America. La propaganda vuole cioè fare apparire queste case come costruite con i fondi dell'E.R.P., mentre adesso è chiarito che i fondi dell'E.R.P. non sono stati versati, e che a ciò provvederà il Tesoro italiano. Allora non si spiega più la ragione di queste tabelle, dato che si tratta di case costruite con denaro italiano; noi vogliamo che ciò che è costruito con denaro nostro abbia accanto l'emblema italiano e non quello di uno Stato straniero.

GRAVA, *relatore*. La mia succinta relazione ha voluto limitarsi a mettere in rilievo le ragioni puramente tecniche che consigliarono l'approvazione del disegno di legge. Mi sono cioè fermato alla sostanza, tralasciando ciò che poteva rappresentare un dettaglio. Lo Stato non ha potuto attingere i quindici miliardi dal fondo E.R.P., ma evidentemente questa somma sarà stata prelevata per altri scopi. Vuol dire che queste tabelle dovrebbero essere spostate su altre opere ma, in sostanza, la cosa non cambia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Allo stanziamento della somma di lire 15 miliardi, quale quarta delle sette annualità dovute alla gestione I.N.A.-Casa, in dipendenza della legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante misure per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori, si provvederà, anziché con prelevamento dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia in esecuzione dell'Accordo 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, con le entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52, in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 della somma di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Angelini Cesare e Grava: « Corresponsione della tredicesima mensilità al personale addetto ai servizi domestici » (255-Urgenza).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Corresponsione della tredicesima mensilità al personale addetto ai servizi domestici », di iniziativa dei senatori Angelini Cesare e Grava.

Su questo disegno di legge riferirò brevemente io stesso.

Il provvedimento accorda a tutti gli addetti ai servizi domestici una tredicesima mensilità pari a una retribuzione mensile, da corrispondersi in occasione delle feste natalizie.

I motivi che hanno consigliato i proponenti a presentare la loro proposta sono in sostanza questi: se c'è una categoria benemerita di lavoratori completamente indifesa dal punto di vista contrattuale e purtroppo anche legislativo, è proprio quella degli addetti ai servizi domestici. Vi è un'estrema difficoltà in questa difesa, perchè è una categoria che trova grande difficoltà ad organizzarsi. A questa carenza di una possibilità di difesa dal punto di vista contrattuale si vuole supplire con un provvedimento legislativo che non fa che attribuire anche a questa benemerita categoria di lavoratori ciò che le altre categorie hanno già ottenuto.

Mi sembra pertanto che la Commissione debba accogliere questo progetto di legge con la massima simpatia e benevolenza.

Nel proporre l'approvazione esprimo la riconoscenza della Commissione ai colleghi che

hanno avuto la delicatezza di sentimento, in questa vigilia natalizia, di ricordarsi dei lavoratori addetti ai servizi domestici.

Dichiaro aperta la discussione.

GRAVA. Il disegno di legge non ha bisogno di ulteriore illustrazione.

Devo invece ringraziare l'onorevole Presidente per le benevole parole che ha avuto nei riguardi dei proponenti. I colleghi della Commissione sanno da quanto tempo io mi occupi dei domestici, anche perchè la loro organizzazione è nata proprio nella mia città, Conegliano Veneto, dove esiste l'unica casa di riposo per le vecchie domestiche.

L'amico Angelini ed io abbiamo quindi presentato con entusiasmo questo disegno di legge, che viene in soccorso di una categoria indifesa.

Ringrazio l'onorevole Presidente anche per aver dichiarato che la Commissione deve accogliere il disegno di legge con simpatia. Non altrettanto posso dire di altri colleghi del Senato i quali mi hanno fatto rilevare che sarebbe meglio conservare a questo tipo di rapporto di lavoro un carattere familiare, aggiungendo che, di solito, a fine d'anno i domestici ricevono dei regali. Io allora dico: si continui pure a fare questi regali ai domestici, ma si conceda loro anche la tredicesima mensilità.

Comunque questa opposizione — ed altre che sono state sollevate fuori dal Parlamento — può solo dimostrare l'insensibilità di alcune persone: i domestici potranno avere i loro difetti ma costituiscono una necessità per la tranquillità di molte famiglie.

Non ho altro da aggiungere e invito la Commissione ad approvare il disegno di legge, in modo che le feste natalizie siano più liete anche per questa categoria.

MERLIN ANGELINA. Vorrei anzitutto chiedere se tra le persone addette ai servizi domestici sono comprese anche le portinaie.

GRAVA. Fanno parte di un'altra categoria di lavoratori alla quale la tredicesima mensilità è stata accordata con separato provvedimento.

MERLIN ANGELINA. Se domani qualche padrone non volesse corrispondere la tredicesima mensilità ai suoi domestici, come potranno costoro far valere i loro diritti? Sorgerà una questione sindacale?

Questi comunque sono semplici dubbi, perchè la proposta è ottima ed io la sottoscrivo senz'altro. Taluno potrà dire che lo faccio perchè io non ho donne di servizio, dal 1936; ma so quale importanza queste persone possano avere in una famiglia. Ricordo che a casa mia, le donne di servizio facevano parte, si può dire, della famiglia stessa e quando si sposavano ricevevano un corredo completo, benchè noi non fossimo davvero dei ricchi. Il lavoro dei domestici non deve essere considerato come se avesse un carattere servile, ma deve essere considerato come una collaborazione; esso permette a molte donne di assentarsi dalla casa lasciandola in mani sicure.

Mi auguro pertanto che la legge possa diventare effettivamente operante, dopo aver ricevuto la nostra approvazione e quella della Camera.

ZANE. Il senatore Grava ha acquistato da tempo una specifica benemerita nel campo della difesa della categoria delle donne di servizio. Infatti la sua terra natale è il luogo dove sono sorte istituzioni degne della massima considerazione, perchè là i domestici godono di una assistenza che altrove non è assolutamente accordata.

Mi permetto di sottolineare una osservazione fatta dalla onorevole Merlin: vorremmo che questo provvedimento non avesse a togliere al rapporto tra la famiglia e i domestici nulla di quel carattere di cordialità e fraternità che deve esistere nell'ambito della famiglia.

BITOSSO. Sono pienamente favorevole a questo progetto di legge.

Ho però qualche perplessità sull'interpretazione che potrà venir data alla dizione letterale del testo, nel quale si parla di « tutti gli addetti ai servizi domestici ». Chi sono gli addetti ai servizi domestici? Spontaneamente sorge la figura tipica della domestica; ma io osservo che a svolgere determinate attività in una determinata famiglia non c'è solo la

domestica o il maggiordomo, ma anche altri lavoratori, che sono, secondo me, legati ai servizi domestici ma che, essendo in una posizione non del tutto chiara, possono anche consentire al datore di lavoro interessato di interpretare questa legge in modo tale da non corrispondere la tredicesima mensilità. Si potrebbe, ad esempio, verificare che qualche famiglia corrisponda ai domestici propriamente detti la tredicesima mensilità, mentre, ad esempio, al giardiniere, all'aiuto giardiniere, al cocchiere, al garzone di stalla, all'autista non dia nulla. Ora io penso che i presentatori della legge non abbiano voluto creare nella giustizia una ingiustizia ed abbiano voluto dare questo beneficio a tutti coloro che, nel loro lavoro, sono legati ad una determinata famiglia e che svolgono attività domestiche o collaterali, ma che comunque hanno un legame speciale con la famiglia. Perciò nella legge bisognerebbe essere più chiari, determinare esattamente cosa s'intenda dire con « servizi domestici » e quali categorie siano comprese in questa espressione.

DE BOSIO. Ho voluto prendere la parola per dichiarare che darò molto volentieri il mio voto favorevole a questo disegno di legge che ha un carattere altamente umanitario. Voglio rilevare che io ho sentito parecchi colleghi ed anche parecchi padroni di casa lodare questo progetto di legge e dire che esso è giusto. D'altra parte quella della tredicesima mensilità è ormai una tradizione ed io sono lieto di vederla legalizzata. Anche per togliere a questo progetto di legge qualsiasi aspetto di imposizione dirò che, secondo me, esso non è altro che il riconoscimento di un uso già invalso presso tutte le persone di buon cuore e di spirito cristiano.

A mio parere la tredicesima mensilità deve venire corrisposta a tutti coloro che sono addetti a lavori familiari e quindi anche al giardiniere che stabilmente presta servizio presso una famiglia. Credo che l'espressione « addetti ai servizi domestici » sia idonea a comprendere tutte le categorie.

Circa l'obbligatorietà della legge, io sono sicuro che un dovere sancito legislativamente sia talmente forte da costringere tutti ad osservarlo; in ogni caso vi sono i normali mezzi legali per farlo valere.

ANGELILLI. Sono d'accordo con il collega De Bosio nel ritenere che la dizione « addetti ai servizi domestici » vada interpretata estensivamente riferendosi a tutto il personale addetto alla famiglia.

ANGELINI. Prima di tutto desidero ringraziare i colleghi intervenuti nella discussione e che hanno espresso parere favorevole. Circa alcune obiezioni che sono state fatte, desidero richiamare l'attenzione di tutti i presenti su quanto io e il senatore Grava affermiamo nella relazione che accompagna il nostro disegno di legge e precisamente: « I proponenti, mentre si riservano di presentare apposito disegno di legge per la disciplina di tutta la materia, ritengono intanto opportuno non privare della tredicesima mensilità, con inizio dal 1953, una così umile ma importante categoria di lavoratori e di lavoratrici ». Infatti noi abbiamo in animo di presentare prossimamente altri due disegni di legge: uno che disciplini il collocamento del servizio domestico secondo le disposizioni previste già nella legge che riguarda il collocamento, ed un altro che stabilisca i doveri ed i diritti sia degli addetti ai servizi domestici sia delle famiglie che li ospitano. In quest'ultimo provvedimento sarà fatto particolare riferimento a tutto il personale che va sotto il nome di « addetti ai servizi domestici ». Poichè noi abbiamo intenzione di mettere in atto la nostra idea immediatamente alla ripresa dei lavori parlamentari, prego la Commissione di non insistere nella esemplificazione perchè questa si troverà nel nuovo disegno di legge.

Desidero anzi informare la Commissione che una proposta del genere si trova già all'esame della XI Commissione della Camera dei deputati: il collega Grava ed io in massima parte la accettiamo, ma ci riserviamo di presentare un disegno di legge ancor più rispondente ai bisogni e alle necessità delle categorie interessate.

Quindi, lasciare nell'articolo unico l'espressione « addetti ai servizi domestici » non pregiudica nulla; tra non più di un mese noi avremo la possibilità di stabilire quale personale rientra in tale espressione.

La preoccupazione dei proponenti è stata quella di non turbare lo spirito familiare che

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

6ª RIUNIONE (18 dicembre 1953)

anima i rapporti tra gli addetti ai servizi domestici e i datori di lavoro. Per la mia esperienza personale posso affermare che questo disegno di legge non porterà nessun turbamento nella mia provincia, perchè in essa i domestici e le domestiche, grazie all'azione sindacale, percepiscono già la tredicesima mensilità.

In ogni modo, dagli interventi che sono stati fatti, non posso che compiacermi dell'unanimità che si è manifestata in questa Commissione, sempre sensibile a tutti i problemi e a tutte le questioni del lavoro.

JANNUZZI. Prendiamo atto delle assicurazioni forniteci dall'onorevole Angelini e cioè che un successivo progetto di legge tenterà di disciplinare tutta la materia e preciserà cosa si intende per « addetti ai servizi domestici ». Mi sembra però che la preoccupazione che anima i colleghi intervenuti sia evidentemente quella della portata della disposizione in rapporto all'imminente correzione della tredicesima mensilità. Mi sembra che, indipendentemente dalla futura disciplina, noi adesso dobbiamo esser d'accordo sulla interpretazione estensiva da applicarsi fin da ora, quale che possa essere la disciplina futura. Per interpretazione estensiva io intendo quella cui ha accennato l'onorevole Bitossi. Nella dizione « addetti al servizio domestico » si deve intendere che siano compresi tutti coloro che compiono un lavoro connesso al servizio della casa padronale. Su questo l'interpretazione dovrebbe essere unanime e tale da non dar luogo a dubbi.

GRAVA. I colleghi hanno dimenticato che quando discutemmo e approvammo il disegno di legge concernente l'assistenza malattie alle domestiche abbiamo fatto una casistica e a titolo dimostrativo sono state elencate parecchie categorie. Si potrebbe, nel caso di questa legge, far riferimento a quelle categorie di assistiti. Ho sentito citare il caso del giardiniere: a me sembra che se il giardiniere non compie altri servizi domestici non possa rientrare nella categoria in esame, mentre rientra benissimo in altra categoria a lui più favorevole. Per non ingenerare confusione e per non attendere il nuovo progetto di legge che

il collega Angelini ed io presenteremo, mi sembra opportuno riferirci alle categorie previste dalla legge per l'assistenza malattie, essendo in tale sede considerati tutti coloro che prestano servizi domestici.

PRESIDENTE, *relatore*. Nelle varie norme di legge che fanno riferimento alle categorie in esame si è sempre usata esclusivamente la dizione di « addetti ai servizi domestici ».

Esemplificando commetteremmo una imprudenza, per cui sono del parere di lasciare la dizione generica che poi è quella sempre usata nelle leggi.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io ritengo che non si debbano fare eccessive discriminazioni che porterebbero a gravi inconvenienti: si pensi, per esempio, al caso di un giardiniere al servizio di una famiglia, che godrebbe della tredicesima mensilità e di un giardiniere a servizio di un convento di monache, che non avrebbe questo beneficio. Agli effetti dei contributi previdenziali noi abbiamo continuamente discussioni di questo genere. Per esempio, le cameriere di un collegio sono lavoratrici domestiche o dipendenti da azienda?

JANNUZZI. Qui però il problema si sposta in un altro campo: si tratta cioè di sapere se una data persona debba considerarsi addetta a una famiglia o addetta ad un'azienda. Per il solo fatto che un giardiniere può essere dipendente da un'azienda si vuole escludere quello addetto al giardino annesso alla villa padronale?

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io mi preoccupo soltanto che non si facciano eccessive discriminazioni. Ritengo che il disegno di legge debba essere il più possibile circoscritto a quelle categorie tipizzate dal fatto di prestare servizio presso una famiglia. Il giardiniere non è tipizzato da questo fatto perchè può prestare indifferentemente servizio presso il Comune, come presso un convento di monache, o presso una famiglia; mentre invece i domestici sono tipizzati.

JANNUZZI. Mi permetto di dissentire. Una cosa è l'ente o la persona datore di lavoro, altra cosa è l'oggetto dell'opera prestata. Come non si ritiene tipizzato il giardiniere perchè può prestare servizio presso una famiglia o presso un collegio, si potrebbe ugualmente ritenere non tipizzata la cameriera perchè può prestare servizio in una famiglia o in un albergo. La tipizzazione bisogna desumerla o dal datore di lavoro (e allora si distinguerà se è famiglia o azienda) o dall'opera prestata.

BITOSSI. Non voglio entrare nel merito di questa discussione; desidero soltanto vedere se sia possibile dare esplicitamente una interpretazione estensiva all'articolo unico del progetto di legge. Mi sembrerebbe opportuno un emendamento tendente a sostituire alle parole: « a tutti gli addetti ai servizi domestici » le altre: « a tutti coloro che prestano un servizio domestico di qualunque natura ».

PRESIDENTE. Mi permetto di ricordare al senatore Bitossi quello che ho detto poco fa e cioè che in tutte le norme legislative che si riferiscono a queste categorie si parla di « addetti ai servizi domestici »; non mi sembra opportuna una modifica.

ANGELINI. Nel disegno di legge di prossima presentazione, al quale ho poco fa accennato, il senatore Grava ed io indichiamo come addetti ai servizi domestici queste categorie: lavoratori di ambo i sessi con funzioni impiegate o equiparate, come istitutori, precettori, dame di compagnia, infermieri e altri lavoratori aventi analoghe mansioni; lavoratori di ambo i sessi prestatori d'opera manuale specializzati o generici come cuochi, balie, guardarobiere, bambinaie, camerieri, guardiani, portieri privati ed altri lavoratori aventi simili mansioni. Ancora una volta propongo di lasciare immutata la dizione dell'articolo unico.

BITOSSI. Desidero che risulti chiaramente dagli atti ufficiali della nostra Commissione che laddove si dice « addetti ai servizi domestici » si fa riferimento a tutte le categorie citate dal collega Angelini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Do ora lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

A tutti gli addetti ai servizi domestici compete una tredicesima mensilità di retribuzione di importo uguale ad una mensilità della sola retribuzione in danaro, da corrisponderci entro il mese di dicembre di ogni anno e con inizio dal 1953.

Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno intero di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Previdenza dei dirigenti di aziende industriali** » (224) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Previdenza dei dirigenti di aziende industriali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Di questo disegno di legge farò io stesso una breve relazione.

Ricordo anzitutto ai colleghi che il disegno di legge ha già avuto l'unanime approvazione dell'XI Commissione della Camera. Come i colleghi sanno, accanto alle assicurazioni sociali obbligatorie sono rimasti ancora in vigore nel nostro Paese dei fondi speciali delle casse di assicurazione. Ora il contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende industriali ha istituito a favore di queste persone una di quelle forme particolari di previdenza la cui gestione venne affidata all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, esistente fin dal 1929. Con lo stesso contratto collettivo del 1937 e con uno successivo del 21 luglio 1938, in deroga all'obbligo generale di iscrizione dei dirigenti di aziende industriali al predetto istituto, si era

anche stabilito che le aziende che avevano avuto operanti, alla data 1° luglio 1938, Casse o altre gestioni di previdenza aziendale per i propri dipendenti, avrebbero potuto mantenerle in vita alla duplice condizione che facessero una domanda motivata, corredata dallo statuto dell'ente, ecc., e che le organizzazioni sindacali di categoria si fossero espresse in senso favorevole al mantenimento di queste Casse.

Il trattamento previdenziale, che è previsto dall'Istituto di previdenza e di assistenza, alimentato da contributi obbligatori delle aziende, dagli stessi dirigenti aziendali e da contributi facoltativi, consiste attualmente nella liquidazione di un capitale che corrisponde ai contributi versati dalle aziende e dai dirigenti e ai relativi interessi accreditati per ciascun dirigente sul suo conto personale, liquidazione che viene effettuata al raggiungimento di determinati limiti di età, o nel caso di invalidità o morte, nonchè nella erogazione di speciali prestazioni negli altri casi previsti da norme contrattuali.

Questa situazione era pacifica fino all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1950, n. 633, che ha esteso le assicurazioni sociali obbligatorie anche agli impiegati con retribuzioni superiori alle 1.500 lire, quella legge cioè che ha abolito il massimale di 1.500 lire, inquantochè la quasi totalità di dirigenti di aziende era esclusa dall'obbligo assicurativo. Infatti, quasi tutti i dirigenti di aziende industriali percepivano, e percepiscono, uno stipendio che supera il massimale di 1.500 lire; cosicchè la previdenza sociale di cui essi fruiivano costituiva a tutti gli effetti l'assicurazione obbligatoria. È intervenuta poi, come i colleghi ricordano, la legge 4 aprile 1952; senonchè anche dopo l'emanazione della citata legge n. 633, data la modesta entità delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, ed anche dopo la rivalutazione fatta nel 1952, i dirigenti di aziende industriali non hanno avuto nessun interesse ad inserirsi nella assicurazione obbligatoria, perchè questo inserimento sarebbe avvenuto con grave pregiudizio dei loro diritti acquisiti e delle loro legittime aspettative per il futuro, per cui essi hanno insistito perchè fosse mantenuta in vita questa loro forma speciale di previdenza.

Ora, si tratta proprio di soddisfare questa aspirazione della categoria a non essere costretta ad inserirsi nell'assicurazione obbligatoria, con grave suo danno; ed a questa aspirazione dei dirigenti soddisfa questo disegno di legge, che è stato presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con altri Ministri e che, come vi ho detto, è stato approvato dalla XI Commissione della Camera dei deputati.

Con questo disegno di legge l'attuale trattamento, di origine contrattuale, gestito dall'Istituto di previdenza per i dirigenti di azienda, viene trasformato in una forma di previdenza sostitutiva dell'assicurazione obbligatoria. L'Istituto stesso viene dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro. In sostanza non si tratta di istituire una forma *ex novo* di previdenza, in contrasto con la forma obbligatoria, ma si tratta soltanto di dare una veste giuridica ad una forma che già esiste e che è già in atto, che viene a sostituirsi quindi all'assicurazione obbligatoria. Mi rendo conto che il mantenere in vita queste forme di previdenza (e questo vale non soltanto per i dirigenti di aziende industriali, ma, ad esempio, anche per i giornalisti, per i lavoratori dello spettacolo, ecc.), è, non direi, in pieno contrasto, ma non conforme a quell'indirizzo prevalente che è stato riaffermato anche dalla nostra Commissione per un carattere unitario dell'assicurazione. Ma qui, per le ragioni cui ho accennato, che si concretano nel fatto che si tratta di una categoria del tutto speciale, in quanto indubbiamente sono lavoratori subordinati, ma con un rapporto di subordinazione che ha una sua caratteristica molto diversa da quella di molti altri lavoratori subordinati, e soprattutto in considerazione del pregiudizio di natura economica che ne deriverebbe a questi dirigenti, si è creduto opportuno mantenere la forma speciale di previdenza esistente per i dirigenti di aziende industriali.

In conclusione, mi pare che questi siano tutti motivi che ci possono consentire di approvare questo disegno di legge, in attesa che si addivenga a quella riforma più completa e più radicale dell'assicurazione che consenta

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

6ª RIUNIONE (18 dicembre 1953)

veramente di uniformare tutte queste forme di assistenza.

Comunque, nell'esame dei singoli articoli, potremo scendere a qualche dettaglio; per il momento, mi sembra siano sufficienti queste informazioni sommarie.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAVA. Voto molto volentieri a favore di questo disegno di legge, perchè è nostro dovere tutelare gli interessi di tutti i lavoratori; vorrei però che si finisse una buona volta di costituire nuovi enti, cosa questa che contrasta con i voti, da noi fatti, perchè si semplifichi e si uniformi il sistema assistenziale-assicurativo.

FIORE. Mi associo a quanto è stato detto dal collega Grava. Anzichè creare un altro ente per i dirigenti di aziende industriali, si poteva tentare di aggregarli alla Previdenza sociale con un fondo speciale. Ci sono infatti fondi speciali della Previdenza sociale che sono fuori dell'assicurazione obbligatoria. Non dobbiamo creare nuovi enti in tutta la farragine già esistente nella previdenza italiana, che è stata costruita a pezzi e bocconi e in cui naturalmente ogni istituto contrasta con un altro, senza giungere mai a quella famosa riforma della previdenza sociale, che tutti a parole auguriamo, ma che nessuno concretamente riesce a portare in porto con un disegno di legge organico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Ar. 1.

L'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, istituito con delibera 10 dicembre 1929 dal Consiglio direttivo della Federazione dirigenti di aziende industriali e designato a gestire la previdenza obbligatoria dei dirigenti di aziende industriali dall'articolo 6 del contratto collettivo 28 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 mag-

gio 1938, n. 120, parte seconda, assume la denominazione di « Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ».

L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 2.

All'Istituto è affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, a favore delle persone iscritte all'Istituto medesimo ai sensi del successivo articolo 3, in sostituzione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sue eccessive modificazioni.

L'Istituto, inoltre, può provvedere alla concessione di prestazioni assistenziali facoltative, integrative di quelle obbligatorie previste dalla vigente legislazione assistenziale.

Le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo consistono in pensioni di vecchiaia, pensioni di invalidità, pensioni ai superstiti e liquidazione in capitale. Le pensioni debbono essere non inferiori a quelle previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

Le prestazioni di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo sono corrisposte alle condizioni, nei limiti e nella misura stabiliti dal regolamento di cui al successivo articolo 8.

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

FIORE. Dichiaro di votare contro questo articolo.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 2 è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali tutti i dirigenti di aziende industriali.

L'Istituto può attuare gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge anche a mezzo di Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali purchè questi soddisfino alle seguenti condizioni:

a) che sia garantito agli iscritti un trattamento complessivo non inferiore a quello praticato dall'Istituto;

b) che nel Consiglio di amministrazione della Cassa, fondo e gestione aziendale o interaziendale sia incluso un rappresentante dell'Istituto;

c) che il bilancio della Cassa, fondo e gestione aziendale o interaziendale sia sottoposto alla approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

(È approvato).

Art. 4.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo dell'iscrizione all'Istituto potrà essere esteso, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a dirigenti di altri settori non contemplati dalla presente legge a condizione che l'estensione dell'obbligo della iscrizione non leda gli interessi collettivi degli iscritti di cui al primo comma del precedente articolo 3.

JANNUZZI. Oggetto di questo disegno di legge è la previdenza per i dirigenti di aziende industriali, e, mentre poco fa abbiamo lamentato che sorgano questi istituti a carattere particolare, l'articolo 4 contiene il germe della estensione del provvedimento a tutti i settori della vita economica nazionale, perchè, quando si dice: « a dirigenti di altri settori non contemplati dalla presente legge », si comprende l'agricoltura, l'industria; il commer-

cio. O noi stiamo qui disciplinando la posizione dei dirigenti di aziende industriali, ed allora possiamo concordare in questa determinata disciplina, o altrimenti non facciamo che allargare il campo di applicabilità di questa legge e allora non possiamo renderci conto come disposizioni emanate per i dirigenti di aziende industriali domani possano essere applicabili a dirigenti di altri settori.

Esprimo quindi il mio parere contrario all'articolo 4.

ZANE. Mi permetto di osservare che vi è una condizione per la quale è reso possibile questo allargamento, che non leda cioè gli interessi ...

JANNUZZI. Ci mancherebbe che l'articolo dicesse: anche nel caso in cui leda gli interessi!

Io faccio una questione generale e di principio. Innanzitutto ritengo che nell'articolo 4 ci sia il germe di una maggiore estensione; in secondo luogo la ragione per la quale si può o non si può estendere l'obbligo di iscrizione non è soltanto nella lesione o meno che derivi agli interessi degli iscritti all'Istituto, vorrei dire che essa è implicita. Ci mancherebbe altro che il Presidente della Repubblica emanasse un decreto con il quale, mediante l'estensione dell'obbligo dell'iscrizione ad appartenenti ad altre categorie, si ledesse la posizione di coloro che sono già stati iscritti. Questa condizione mi sembra implicita; noi diamo fin da ora carta bianca per la disciplina di altri settori dell'economia, quando invece intendiamo disciplinare soltanto questo settore dei dirigenti di aziende industriali.

PRESIDENTE. Effettivamente l'articolo 4 prevede la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'istituto, con decreto presidenziale, ai dirigenti di aziende di altri settori; tuttavia mi pare che sia una possibilità molto relativa.

Ora debbo far presente che, volendo modificare il disegno di legge, esso dovrebbe ritornare alla Camera dei deputati. Ne deriverebbe un grave ritardo, mentre vi è necessità di un'immediata approvazione perchè la categoria interessata attende da troppo tempo.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)6^a RIUNIONE (18 dicembre 1953)

Infatti, il disegno di legge presentato nella precedente legislatura non fu potuto approvare in tempo per lo scioglimento delle Camere. È stato ora riproposto ed un ulteriore ritardo nella sua approvazione pregiudicherebbe notevolmente gli interessi della categoria.

Ritornando alla questione sollevata dal collega Jannuzzi, ricordo che il provvedimento presidenziale può essere emanato su proposta del Ministro del lavoro; possiamo in questa sede esprimere il voto al Ministro stesso perchè non acceda con facilità alla proposta di estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Istituto.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per tranquillizzare l'onorevole Jannuzzi, potrei prospettargli questa ipotesi, che non so se si sia già verificata o stia per verificarsi, o possa verificarsi: nell'ipotesi che i dirigenti di aziende commerciali decidessero di metter su una simile forma di previdenza, domando se non sarebbe opportuno che, entro cinque anni, il Presidente della Repubblica si valesse di questa facoltà che gli concede la legge.

JANNUZZI. L'obiezione che ho fatto è duplice. Ho osservato, innanzi tutto, che nel provvedimento è il germe, a me pare, per una maggiore estensione; questa potrebbe accogliersi nel caso che i dirigenti del commercio chiedessero di metter su una simile previdenza, attraverso disposizioni legislative, perchè noi potremmo esaminare la questione e dire se sia il caso o meno di accogliere la proposta; con l'articolo in esame, invece, la facoltà di una dilatazione, sia pure con l'intervento del Ministro del lavoro e del Presidente della Repubblica, avrà luogo al di fuori di norme legislative, e noi non possiamo accettarla. Fra l'altro non so neanche come funzionerebbe un istituto di questo genere: esso avrebbe la finalità della previdenza per i dirigenti di aziende industriali, che, se hanno una certa affinità con i dirigenti delle aziende commerciali, non ne hanno alcuna con quelli delle aziende agricole.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io lo auspicherei.

JANNUZZI. Ma noi diamo la possibilità ad un istituto sorto per le aziende industriali di diventare ad un certo momento, pur essendo intitolato « Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali », anche Istituto di previdenza per i dirigenti di tutti indistintamente i settori dell'economia nazionale. Questa legge non impedisce che ciò avvenga. Che poi, come diceva il Presidente, ciò rientri nella discrezionalità del Ministro del lavoro, verso il quale professiamo la nostra maggiore fiducia, siamo d'accordo, ma nella legge noi stabiliamo questo.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei far rilevare come l'esperienza ci dimostri che le forze di una categoria sono sempre superiori alla nostra valutazione e alla nostra stessa differenziazione politica. Questo Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali che il Parlamento sta per varare, ne è esplicita conferma. Posso assicurare che da tutte le parti politiche, da tutti i settori del Parlamento, senza alcuna distinzione di parte, siamo stati sollecitati per l'approvazione di questo disegno di legge. È evidente che, ad un dato momento, quando una categoria decide di realizzare una cosa del genere ci arriva. In forza di questa esperienza, dobbiamo preventivare che se, ad un dato momento, i dirigenti di aziende agricole o commerciali decidessero di fare qualcosa di analogo, ci riuscirebbero. E che cosa succederebbe? Succederebbe che, invece di avere questo solo Istituto, ne avremmo anche un altro per la previdenza dei dirigenti delle aziende commerciali ed un altro per quella dei dirigenti delle aziende agricole.

Ed allora penso che, salvo il problema della denominazione, che può anche essere mutata, sia opportuno che il Presidente della Repubblica, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possa dare luogo a questa unificazione; senza contare poi che, dando luogo a questa unificazione, si riuscirebbe a realizzare un qualche cosa che altrimenti non si realizzerebbe mai. Per fare il caso tipico dei dirigenti di aziende agricole, bisogna tener presente che essi naturalmente, dato il minor reddito dell'agricoltura, qualora decidessero di istituire una simile previdenza,

sarebbero in condizioni di minore privilegio, che se venissero unificati e compresi nell'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Quindi credo che, ai fini della unificazione, se non totale, per lo meno più possibilmente realizzabile, ed ai fini degli stessi interessi delle categorie che sono oggetto di questo disegno di legge, e che potranno essere domani oggetto di altri analoghi provvedimenti, sia opportuno mantenere questa facoltà al Presidente della Repubblica.

Detto questo, il Governo non ha nessuna esitazione ad affermare che si rimette alla deliberazione della Commissione, dato che nel disegno di legge in esame non vi è alcun interesse politico.

BITOSSI. Per principio tutti saremmo portati a votare contro questo disegno di legge, ma in considerazione che esso non è altro che la trascrizione di un accordo intervenuto fra l'Associazione dei dirigenti per aziende industriali ed i loro rispettivi datori di lavoro, la Confindustria, io non posso fare altro che accettarlo, non fosse altro perchè, ogni qualvolta un accordo tra lavoratori e datori di lavoro viene tradotto in legge, trova in noi degli assertori pugnaci.

Fatta questa affermazione di principio, debbo dire però che ci sono molte cose che andrebbero discusse. Noi abbiamo un indirizzo sancito e regolamentato da una Commissione nominata *ad hoc*, che ha determinato la presentazione di cinquantasei mozioni...

PRESIDENTE. Ottantanove!

BITOSSI. ... per la riforma previdenziale italiana.

In una di queste mozioni è auspicata l'unificazione degli Istituti, mentre, viceversa, da molto tempo in qua constatiamo che ne sorgono dei nuovi che in certo qual modo vengono a snaturare e ad annullare la funzione mutualistica nazionale dei tre grandi istituti esistenti in Italia, cioè la Previdenza sociale, la Cassa mutua e l'Assistenza malattie. Con questo disegno di legge veniamo a creare un altro Istituto di previdenza per i dirigenti delle aziende industriali. Ora lo Stato può avere anche determinati interessi alla crea-

zione di nuovi istituti; infatti, mentre ha a carico delle spese per quanto riguarda l'invalidità e la vecchiaia, non prevede nessuna sua partecipazione per quanto riguarda questo nuovo istituto. Purtuttavia, è implicita nell'articolo 4 l'eventualità di un allargamento, e in proposito non facciamoci illusioni, perchè non vi è alcun dirigente, che non sia dell'industria, che non si farà immediatamente parte diligente per usufruire del contenuto di detto articolo. Per quale motivo, i dirigenti del commercio, dell'agricoltura, dell'assicurazione, dei trasporti, non potranno anch'essi, attraverso questo nuovo ente, avere un trattamento migliore di quello che hanno aderendo agli istituti tradizionali di tutti i lavoratori italiani? La ragione per cui ciò non si è verificato fino ad oggi, è che soltanto oggi è intervenuto l'accordo tra i dirigenti delle aziende industriali e la Confindustria. Ma, state pur certi che, senza fare molta propaganda, tra pochi giorni il Presidente della Repubblica sarà chiamato ad inserire nella legge anche i dirigenti del commercio, dell'assicurazione, dei trasporti, ecc.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ed allora, viva l'articolo 4, se partiamo dalla premessa che a questo stesso privilegio possano accedere i dirigenti delle altre categorie.

BITOSSI. Sto dicendo proprio questo. L'articolo 4 dà questa possibilità: dal momento che è stato fatto un accordo, non si può chiudere la porta a quegli altri che vi vogliono partecipare. E, se volete che vi dica tutto il mio pensiero, debbo affermare che male ha fatto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a concedere una tale assicurazione; esso non doveva ratificare l'accordo. Ma, dal momento che ha dato il nulla osta, non c'è assolutamente motivo di respingere quei dirigenti che vogliono usufruire dello stesso beneficio, come non c'è motivo di respingere il progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 4, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

L'Istituto provvede ai propri fini:

a) con i contributi obbligatori dei datori di lavoro e dei dirigenti di aziende industriali;

b) con gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) con il provento di lasciti, donazioni e, in genere, atti di liberalità;

d) con le somme che per qualsiasi titolo spettino all'Istituto, comprese le multe, le ammende e gli interessi cauzionali.

(È approvato).

Art. 6.

I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 5 sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda percepita dal dirigente, entro un limite minimo ed un limite massimo della retribuzione stessa che saranno stabiliti, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del fabbisogno dell'Istituto, delle risultanze di gestione e delle particolari esigenze della mutualità.

Agli effetti di cui al comma precedente s'intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.

Il contributo è stabilito nella misura dell'11 per cento della retribuzione, calcolata come sopra, a carico del datore di lavoro e del 4 per cento a carico del dirigente di azienda.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i limiti minimo e massimo, nonchè le aliquote contributive di cui al primo e terzo comma del presente articolo possono essere variati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto e alle risultanze di gestione.

JANNUZZI. Una delle ragioni per le quali ero contrario all'articolo 4 era determinata

dal fatto che, data la disciplina stabilita, eventuali modifiche che potessero venire con decreto del Presidente della Repubblica, avrebbero potuto turbare tutto il sistema della legge. La lettura dell'articolo 6 mi dà ragione. Infatti, entro un anno dall'emanazione della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determinerà le retribuzioni minime, tenendo conto del fabbisogno dell'Istituto, delle risultanze di gestione e delle particolari esigenze della mutualità. Ora, con l'aumento delle categorie iscritte, è evidente che non si può più parlare di un anno dall'emanazione della legge, ma di un anno dall'emanazione della legge o dagli eventuali decreti presidenziali che allargheranno le categorie iscritte. Aumentando le categorie evidentemente si muta il fabbisogno ed anche la misura della retribuzione minima o massima.

Io non faccio nessuna proposta; lasciamo pure le cose così come stanno; ciò non toglie che l'adesione da un punto di vista logico e ragionevole non può esser data quando la disposizione non è nè logica nè ragionevole.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge rappresenta semplicemente la traduzione in norme legislative di un accordo intervenuto tra le parti dopo lunghissime trattative. L'approvazione unanime della XI Commissione della Camera non menoma assolutamente il diritto da parte di qualsiasi componente della Commissione di fare le sue proposte o di votare in un senso o nell'altro.

JANNUZZI. Mi rendo conto anch'io che è bene non ritardare l'approvazione del disegno di legge già approvato dalla Camera e che è bene non contraddire gli accordi, ragionevoli o meno, fatti dalle categorie interessate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del dirigente. Qualunque patto in contrario è nullo.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

6ª RIUNIONE (18 dicembre 1953)

Il contributo a carico del dirigente è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al dirigente stesso, alla scadenza di ciascun periodo di retribuzione.

Il regolamento di cui all'articolo 8 stabilirà le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi.

(È approvato).

Art. 8.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti con particolare regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

(È approvato).

Art. 9.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

Per le infrazioni alle norme contenute nella presente legge si osservano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, per quanto concerne l'articolo 24, al Comitato esecutivo del primo di detti enti, l'organo che sarà designato a termini del precedente articolo 8.

I proventi delle pene pecuniarie previste per le infrazioni alla presente legge a norma del precedente comma, sono devoluti alle entrate dell'Istituto di cui all'articolo 5, lettera d), della presente legge

(È approvato).

Art. 11.

La vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione sono svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che li esercita direttamente o a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

(È approvato).

Art. 12.

Fino a quando non siano emanate le norme di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 9 continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti per l'Istituto di previdenza e assistenza dei dirigenti di aziende industriali in quanto compatibili con la presente legge.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

BARBARESCHI. Non negherò la mia approvazione al complesso della legge. Faccio soltanto presente che anche in questa occasione il Ministro proponente non ha indicato il modo di composizione del Consiglio di amministrazione.

Sarebbe buona norma che la composizione del Consiglio di amministrazione non fosse mai demandata ad un regolamento. Ad ogni modo raccomando al Ministro del lavoro di tener presente nella composizione del Consiglio di amministrazione la eventualità che altre organizzazioni possano aggiungersi a quelle esistenti.

BITOSSI. Per i motivi prima esposti voterò a favore del disegno di legge. Ribadisco però la mia idea che con esso si apre la possibilità che, ogni qualvolta una determinata categoria o gruppo di lavoratori intenda costituirsi un proprio organismo previdenziale e assistenziale, il Ministero non possa negare il nulla osta. Da parte delle organizzazioni sindacali e in particolar modo dai partiti della opposizione è sempre stato fatto il massimo sforzo per concentrare gli organi previdenziali e mutualistici, in quanto solo attraverso la più intensa concentrazione di questi enti è possi-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

6ª RIUNIONE (18 dicembre 1953)

bile garantire uguaglianza di trattamento a tutti i lavoratori. Noi abbiamo il dovere di considerare sullo stesso piano tutti i cittadini italiani e di dare tutto ciò che è possibile senza creare privilegi di sorta. Questa legge è in contrasto con lo spirito della Costituzione che vuole gli organismi previdenziali unificati e anche con l'atteggiamento finora tenuto dal Ministero del lavoro. È da oltre un anno e mezzo che è stato stipulato un accordo tra i dipendenti delle aziende elettriche e i datori di lavoro per l'istituzione di un ente assistenziale per l'invalidità e la vecchiaia, ed è da un anno e mezzo che lavoratori e datori di lavoro insistono per vederlo trasformato in legge. Ciò non è stato fatto ancora. Colgo l'occasione per pregare il Ministro del lavoro di presentare l'accordo predetto al Parlamento il più presto possibile. Se ciò non si facesse, mi dovrei convincere che si usano due pesi e due misure.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prendo atto delle dichiarazioni del senatore Bitossi. Devo far rilevare però che nel caso che egli ha ricordato non ricorre quella unanimità di sollecitazioni che si è verificata per il disegno di legge in esame. Non più tardi di due settimane fa ho ricevuto delegazioni di lavoratori di tutte le città d'Italia che si dichiaravano nettamente contrari all'autonomia mutualistica dei lavoratori delle aziende elettriche. Il Ministero del lavoro ha risposto che esso avrebbe adempiuto ai suoi impegni, non appena ottenuto i concerti necessari, essendo quell'autonomia il risultato di un *referendum*. Prego quindi di non stabilire alcuna corrispondenza tra l'unanimità dei consensi e l'identità di sollecitazioni per questa legge e la diversità di vedute nel caso dell'azienda elettrica.

FIORE. Desidero non riprendere la questione degli elettrici, che non sta come afferma l'onorevole Sottosegretario. Il Ministero del lavoro dovrebbe rendersi conto che questo disegno di legge apre una falla pericolosa. Le organizzazioni sindacali stanno lottando in campo assistenziale perchè non si spezzetti l'unicità dell'organismo. Ci sono interessi di datori di lavoro e anche in parte tendenze

degli operai verso la formazione di mutue aziendali che dovrebbero alla fine spezzare l'organizzazione dell'I.N.A.M. Dichiaro che mi asterrò dal voto.

BOLOGNESI. Anch'io mi astengo dal voto.

MANCINO. Mi astengo dal voto.

ZUCCA. Dichiaro di astenermi dal voto.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni dell'ex Banca commerciale triestina » (205) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni dell'ex Banca commerciale triestina », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE BOSIO, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è stato presentato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, allo scopo di eliminare le conseguenze derivanti da un atto arbitrario, che nel 1933 venne commesso ai danni del personale dell'ex Banca commerciale triestina.

Presso quella Banca esisteva fin dal 1911 un apposito ente previdenziale denominato « Istituto pensioni della Banca commerciale triestina », il quale fu eretto in ente morale con regio decreto 9 novembre 1926, n. 2344. Nel 1932, a seguito della fusione della Banca commerciale triestina con la Banca commerciale italiana, l'Istituto pensioni fu posto in liquidazione, essendosi verificata la condizione risolutiva prevista dall'articolo 46 dello statuto per lo scio-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)6^a RIUNIONE (18 dicembre 1953)

glimento dell'Istituto. In base a tale articolo, però, i diritti del personale soggetto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia dovevano venir garantiti in sede di liquidazione dell'Ente con l'iscrizione del personale all'allora Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, oppure ad altro istituto parificato.

Il commissario liquidatore dell'Ente non si uniformava, però, a questa norma statutaria e, a seguito di autorizzazione dell'allora Ministero delle corporazioni, stipulava una convenzione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Unione adriatica di sicurtà, in base alla quale veniva corrisposto agli aventi diritto un trattamento vitalizio, il cui valore capitale, al 1° luglio 1933, fu calcolato in lire 10.381.188. L'Istituto pensioni della Banca commerciale triestina in liquidazione, a sua volta, si impegnava a versare questo importo mediante cessione degli stabili di proprietà situati a Trieste, valutati in quell'epoca in lire 4 milioni e 500 mila e, per la parte rimanente, in contanti.

Con ciò le basi del sistema previdenziale risultante dallo statuto del soppresso Istituto pensioni vennero profondamente trasformate, in quanto le relative prestazioni perdevano la caratteristica di trattamento di previdenza per assumere quella di rendite vitalizie disciplinate dalle norme di diritto privato. Le conseguenze di questa trasformazione avvenuta d'autorità e, da quanto risulta, contro la volontà degli interessati, si rivelarono con la svalutazione verificatasi nel periodo bellico e post-bellico: il potere d'acquisto delle rendite vitalizie corrisposte dall'I.N.A. andò progressivamente riducendosi, fino a divenire irrisorio.

I 105 ex pensionati dell'Istituto pensioni della Banca commerciale triestina percepiscono oggi una rendita vitalizia variabile da un minimo di lire venticinque ad un massimo di lire mille mensili.

Il Governo già nel gennaio 1953 aveva presentato al Parlamento un disegno di legge diretto a sanare la penosa situazione di questi ex pensionati, disponendo il loro trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con effetto dal 1° gen-

naio 1953. Con tale provvedimento gli ex pensionati vengono posti in condizione di conseguire la rivalutazione dei loro assegni di quarantacinque volte. Quel disegno di legge venne approvato dalla Camera dei deputati, ma, a seguito dello scioglimento del Senato, decadde. Il 16 ottobre 1953 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale opportunamente ripresentò il disegno di legge e la XI Commissione della Camera, in sede legislativa, nella seduta del 20 novembre del 1953, lo approvò, apportandovi un emendamento che fissa al 1° gennaio 1953, la data dalla quale i titolari di pensioni liquidate dall'Istituto pensioni sono ammessi a fruire delle relative prestazioni.

Il vostro relatore vi propone di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, dando così la possibilità a quel centinaio di ex pensionati in età molto avanzata di poter affrontare più serenamente gli ultimi anni della loro esistenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge dei quali do lettura:

Art. 1.

I titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni della ex Banca commerciale triestina, attualmente fruanti di rendite vitalizie corrisposte dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in base alla convenzione stipulata il 1° agosto 1935 fra il commissario liquidatore dell'Istituto pensioni suddetto, da una parte, e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e Riunione adriatica di sicurtà, dall'altra, sono trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed ammessi a fruire delle relative prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 1952.

(È approvato).

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni provvederà a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le riserve matematiche relative alle rendite vitalizie in corso di godi-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

6ª RIUNIONE (18 dicembre 1953)

mento alla data del trasferimento di cui allo articolo precedente, nonchè le maggiorazioni derivanti da rivalutazioni disposte per legge a favore dei titolari di rendite vitalizie.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento degli assegni familiari alle maestranze addette alle lavorazioni della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali** » (212).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento degli assegni familiari alle maestranze addette alle lavorazioni della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

JANNUZZI, *relatore*. Si tratta di un disegno di legge che costituisce l'esecuzione di un accordo intervenuto il 23 aprile 1953 tra le competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il presente disegno di legge unifica la misura degli assegni familiari degli operai e degli impiegati apportando un aumento di trentotto lire giornaliera per gli operai e di trentatre lire per gli impiegati per quanto riguarda i figli; di trentadue lire per l'operaio e di trenta lire per l'impiegato per quanto riguarda il coniuge; e arrotondando a cinquantacinque lire per gli operai e per gli impiegati gli assegni familiari ai genitori.

In complesso, l'assegno familiare, come risulta dalla tabella allegata è portato a lire 918 per ciascun figlio, a lire 600 per la moglie o il marito invalido, e a lire 330 per ciascun ascendente settimanalmente. All'onere che deriva dalla corrispondente gestione della Cassa unica degli assegni familiari si provvede elevando un contributo a carico dei datori di lavoro dall'attuale 13,35 per cento al 17 per cento sulla retribuzione lorda corrisposta ai

lavoratori nel limite del massimale di lire 750 giornaliera.

Poichè si tratta di un disegno di legge che apporta un indubbio beneficio alla categoria dei lavoratori, prego la Commissione di dare il suo voto favorevole.

MANCINO. Desidererei chiedere al rappresentante del Governo se, nelle tabelle che sono state elaborate, i dati della determinazione del contributo siano stati stabiliti in modo da tener conto, oltre che delle quote da determinare parificando questa ad altre categorie (infatti, in pratica, il presente disegno parifica le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco alle altre categorie) anche della situazione dei figli, relativamente alla legge 15 febbraio 1952, n. 80, che elevava l'età dei figli da quattordici a diciotto anni. Se di ciò è stato tenuto conto sono d'accordo circa i dati e le tabelle; in caso contrario, proporrei di sospendere la discussione del disegno di legge per una migliore elaborazione.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le assicuro formalmente che anche le tabelle sono il risultato di un accordo sindacale. In ogni modo, non ho nessuna difficoltà alla sospensione proposta dal senatore Mancino.

MANCINO. Stando così le cose, non ho nulla in contrario a dare il mio voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1º novembre 1952, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nella misura unica per gli impiegati ed operai prevista dalla tabella I allegata alla

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)6^a RIUNIONE (18 dicembre 1953)

presente legge, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 2.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ora ai voti la tabella allegata al disegno di legge, di cui do lettura:

TABELLA I.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLA LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DI TABACCO NEI MAGAZZINI GENERALI DEI CONCESSIONARI SPECIALI

(comprensivi degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) ASSEGNI SETTIMANALI

(ragguagliabili a giornate, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Operai ed impiegati L.	918	600	330

B) CONTRIBUTI

(a carico del datore di lavoro)

Misura: 17 per cento sulla retribuzione lorda

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, compresa la tabella allegata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura » (281).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento

della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura ».

Comunico, anzitutto, alla Commissione che l'8^a Commissione ha dato parere favorevole al disegno di legge stesso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAVA, *relatore*. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, la nostra Commissione è chiamata per la terza volta in questa riunione a sanzionare con una legge accordi intervenuti fra le organizzazioni sindacali ed i datori di lavoro.

Stando così le cose, secondo le dichiarazioni testè fatte dall'onorevole Bitossi, il quale propone, e a ragione, che non siano modificati gli accordi intervenuti fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovremmo senz'altro accogliere le disposizioni del presente disegno di legge: sarebbe assai grave, egregi colleghi, se dovessimo, infatti, rimettere in discussione un accordo intervenuto fra le parti interessate.

Mi piace soltanto ricordare che il presente disegno di legge non fa altro che ripetere norme che già altra volta abbiamo deliberato, e cioè la legge 21 marzo 1953, n. 220. In quell'occasione abbiamo aumentato gli assegni familiari per i figli, gli ascendenti e il coniuge. Con il presente disegno di legge aumentiamo ulteriormente gli assegni familiari, e precisamente: per i salariati di lire quindici per ciascun figlio, di lire tredici per il coniuge e di lire dieci per ciascun ascendente; per gli impiegati invece l'aumento è di lire trentasei per ciascun figlio, e di lire ventitre per il coniuge. L'importo complessivo della spesa ammonta a 196.161.000 lire per gli impiegati, e a 6.026.246.000 lire per i salariati.

Credo, quindi, che non possiamo fare altro che sanzionare l'accordo con molta soddisfazione, per modo che anche per questi lavoratori agricoli splenda un raggio di solle alla vigilia di Natale.

Desidero fare un'ultima considerazione: poichè, di fronte agli oneri che deriveranno dagli aumenti predetti insorgono motivi di perplessità in relazione alla attuale pesantezza della situazione contributiva del settore agricolo, il Ministero del lavoro accenna alla possibilità di ricercare altre fonti indirette di finanziamento, mi permetto di ricordare che, nella relazione che feci al disegno di legge sui contributi unificati in agricoltura, accennai a tale possibilità. Oggi so che il Ministero sta orientandosi nel senso di colpire alla produzione alcuni prodotti, in modo da alleggerire l'entità dei contributi da versarsi da parte del lavoratore. Ho accennato a ciò solo perchè il Ministero, con una certa sensibilità verso i lavoratori agricoli, ha già manifestato il suo pensiero e quello che potrà esser il suo orientamento in proposito.

Pertanto, non posso che pregare la Commissione di approvare il disegno di legge.

FIORE. Sono favorevole al disegno di legge, ma non sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Grava; noi non crediamo che in questo momento i contributi unificati pesino in maniera eccessiva sull'agricoltura e che occorra, quindi, reperire una contribuzione di forma indiretta. Siamo assolutamente contrari a simili iniziative; e, comunque, nel caso che si presentasse un provvedimento tendente a dare attuazione legislativa a misure come quelle prospettate dal senatore Grava, ci riserveremo di dimostrare con abbondante documentazione che le cose non stanno così come ritiene il senatore Grava.

GRAVA. Ho sempre sostenuto che i contributi in agricoltura non sono eccessivamente pesanti e che, quindi, le attuali lamentele sono ingiustificate; ma, poichè vogliamo estendere la previdenza ed aumentare gli assegni familiari, non è possibile gravare la intera spesa su quei contributi corrisposti dal lavoratore. Occorre, pertanto, trovare altre fonti di finanziamento, come si è fatto in Francia.

BITOSSI. Desidero fare una constatazione ed una raccomandazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La constatazione è la seguente: come i colleghi possono rendersi conto, malgrado sia intervenuto un accordo, sul quale non vi è nulla da eccepire, tra le due parti interessate — i rappresentanti dei lavoratori e degli agricoltori —, tuttavia la misura degli assegni familiari per i figli, i genitori e la moglie dei lavoratori agricoli è molto inferiore a quella degli assegni dei lavoratori dell'industria. L'aspirazione delle organizzazioni sindacali è di poter realizzare al più presto possibile un'equiparazione con la categoria dei lavoratori dell'industria; la presente differenziazione frena, in certo qual modo, anche quegli eventuali miglioramenti da conseguire nel settore dell'industria. Normalmente il carico delle spese è addossato all'industria, quando, invece, sarebbe più opportuno e logico addossarlo al settore dell'agricoltura. In altre parole: la Cassa della previdenza sociale degli assegni familiari dell'in-

dustria viene a volte a subire degli oneri, che viceversa sarebbero di pertinenza del settore dell'agricoltura.

Avrete notato, inoltre, che nel presente progetto di legge, e quindi nell'accordo, si dà un aumento più alto agli impiegati che ai braccianti. Il motivo è strettamente legato a quello detto poc'anzi: vogliamo, pertanto, realizzare l'equiparazione degli assegni familiari sia nell'industria, sia nell'agricoltura. Siccome nell'accordo, e nella discussione che ha avuto luogo per raggiungere l'accordo, gli agricoltori, mentre hanno accettato l'equiparazione per gli impiegati, non l'hanno voluta accogliere per gli operai, si è verificata la seguente incongruenza: si propone oggi un aumento più alto per gli impiegati, che non per gli operai e per i braccianti.

La raccomandazione che volevo fare al Ministro è in questi termini: il presente disegno di legge avrebbe dovuto essere presentato parecchi mesi fa. Alterne vicende ci hanno portato sulla soglia dell'anno nuovo; desidererei, pertanto, che il Ministro facesse di tutto perchè fossero date disposizioni immediate alle sedi locali dei contributi unificati della Previdenza sociale, in maniera che nella regolarizzazione semestrale degli assegni familiari, che avvengono in quest'epoca, per il semestre intero, venissero già conteggiati gli aumenti, allo scopo di evitare che questi siano conteggiati nel semestre prossimo. Mi consta, tuttavia, che in alcune provincie si sono già fatti i ruoli; e, in tale eventualità, si potrebbe pregare la Previdenza sociale di fare dei ruoli suppletivi; in quelle provincie, però, dove ancora il pagamento non è stato effettuato, sarebbe bene che esso venisse effettuato comprendendo i nuovi aumenti previsti nel presente disegno di legge.

ANGELINI. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge. Debbo sottolineare, tuttavia, la necessità, già manifestata da altri senatori intervenuti nella discussione, di portare i contributi, anche nel settore dell'agricoltura, se non allo stesso livello di quelli dell'industria, per lo meno a un dipresso all'altezza di quelli corrisposti nel settore industriale. A tal proposito ho firmato un ordine del giorno presentato dal senatore Barbare-

schi e informato a tale principio. Nella mia provincia si verifica il seguente inconveniente: oggi, nel settore dell'agricoltura, non sono più i proprietari che danno la disdetta, ma sono i contadini, i mezzadri a dare la disdetta al padrone allorchè intendono lasciare il fondo. In conseguenza tutte le vertenze sindacali, che insorgono oggi, sono dovute alla resistenza da parte del padrone a che il contadino rimanga sul podere. Perchè il contadino vuole abbandonare il podere? Perchè sulla terra non trova più il necessario per provvedere alle proprie necessità ed a quelle della sua famiglia ed è spinto a scendere al piano, in città, a richiedere il libretto per poter entrare a far parte del settore dell'industria, aumentando così il numero dei disoccupati.

Credo che con il passo innanzi, rappresentato dal presente disegno di legge, per ciò che si riferisce agli assegni familiari, andremo incontro alle esigenze ed alle necessità dei lavoratori della terra, e potremo riportare un certo equilibrio là dove vi è uno squilibrio che preoccupa e che deve preoccupare specialmente i legislatori.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei pregare il senatore Fiore di considerare la situazione con maggiore senso di realtà. L'accordo per l'adeguamento degli assegni familiari nell'agricoltura prevede, per il secondo scatto con decorrenza 1º luglio 1953, un finanziamento, dice il testo dell'accordo, anche indiretto: segno evidente che i rappresentanti dei lavoratori si sono resi consapevoli per lo meno delle tendenziali difficoltà che i datori di lavoro dell'agricoltura avrebbero incontrato per dare luogo al finanziamento diretto di tale settore.

Non abbiamo nessuna esitazione ad affermare che il ritardo nella presentazione di questo disegno di legge (che non è affatto da imputarsi a ritardo nella presentazione dello schema del disegno di legge da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Consiglio dei ministri) è dovuto al fatto che si sono esperiti dei tentativi per dar luogo a finanziamenti indiretti. Alla resa dei conti ed al termine di questi tentativi, si è ri-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

6ª RIUNIONE (18 dicembre 1953)

tenuto più opportuno, per evitare di dar luogo alle così dette imposte per la riscossione, di procedere, nel caso specifico e per quest'anno, al finanziamento indiretto. Però, debbo sottolineare il fatto che, se nella relazione al disegno di legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha fatto riferimento all'eventualità di un finanziamento indiretto, ciò deriva dalla nostra preoccupazione di perfetta ortodossia sindacale, cioè di voler trascrivere, se non nella legge, per lo meno nella relazione, anche l'eventualità di un finanziamento indiretto.

Debbo aggiungere, senatore Fiore, che in molti Paesi del mondo, anche in un Paese a noi confinante, la Francia, i contributi previdenziali e i contributi per le assicurazioni vengono realizzati, per i lavoratori dell'agricoltura, tramite i finanziamenti indiretti.

FIORE. Faccio osservare all'onorevole Sottosegretario, che ha prospettato alcune osservazioni a quanto avevo detto, che della sua affermazione — che, cioè, i contributi unificati in agricoltura sono pesanti —, potremmo discutere a fondo qualora venisse in discussione un disegno di legge in argomento; debbo però fin d'ora dire che una cosa è la contribuzione diretta, e un'altra è la contribuzione indiretta. Proprio io, quando si è discusso nell'aprile 1952 della legge sull'assicurazione obbligatoria, dissi che non era possibile, attraverso una contribuzione indiretta, dare corpo alle forme di previdenza, ma che occorreva allargare l'orizzonte di tutte le forme di previdenza, per arrivare ad una retribuzione dei redditi con imposte progressive sul reddito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1º luglio 1953 gli assegni familiari di cui alla tabella B allegata alla legge 21 marzo 1953, n. 220, sono aumentati di lire 15 per ciascun figlio, lire 13 per il co-

niuge e lire 10 per ogni ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di lire 36 per ciascun figlio e lire 23 per il coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia.

A decorrere dalla stessa data i contributi previsti nella tabella predetta sono aumentati di lire 27,60 per ogni giornata di lavoro relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia e di un'aliquota pari al 9,25 per cento sulla retribuzione per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia.

(È approvato).

Art. 2.

Per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia gli aumenti di cui all'articolo precedente sono corrisposti, per l'anno 1953, per un numero di giornate corrispondente alla metà di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capofamiglia.

Per lo stesso anno 1953 il maggior contributo previsto dall'articolo precedente per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia è applicato mediante un'addizionale al contributo per gli assegni familiari in ragione di lire 13,80 per ogni giornata di lavoro accertata per detto anno nei confronti dei datori di lavoro agricolo per i lavoratori predetti.

(È approvato).

Art. 3.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1948, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Vi è ora un ordine del giorno presentato dai senatori Barbareschi ed altri, di cui do lettura:

« La 10ª Commissione, mentre approva il disegno di legge n. 281 per l'aumento degli as-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

6ª RIUNIONE (18 dicembre 1953)

segni familiari dei lavoratori dell'agricoltura, auspica che con un successivo provvedimento si provveda ad informare gli assegni familiari dei lavoratori dell'agricoltura a quelli dei lavoratori dell'industria ».

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa all'auspicio contenuto nell'ordine del giorno presentato dai senatori Barbareschi ed altri. Debbo dire, però, realisticamente che riteniamo che, per ottenere tale risultato, è necessario da una parte che esso venga conseguito attraverso accordi sindacali, e dall'altra che si faccia ricorso a finanziamenti indiretti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno, di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto adesso ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 18,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari